

dossier

Settembre 2022

Pericoli derivanti all'esposizione
alle radiazioni ionizzanti

Atto del Governo n. 412



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 333



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 473

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4
ARTICOLI 1-2	4
MODIFICHE AI TITOLI II E III DEL D.LGS. N. 101/2020, RELATIVI ALLE DEFINIZIONI E ALLE AUTORITÀ COMPETENTI (CAPO I).	4
ARTICOLI 3-10	5
MODIFICHE AL TITOLO IV DEL D.LGS. N. 101/2020, RELATIVO ALLE SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI IONIZZANTI (CAPO II)	5
ARTICOLI 11-14	6
MODIFICHE AL TITOLO VI DEL D.LGS. N. 101/2020, RELATIVO AL REGIME GIURIDICO PER IMPORTAZIONE, PRODUZIONE, COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE DI MATERIALE RADIOATTIVO (CAPO III)	6
ARTICOLI 15-17	6
MODIFICHE AL TITOLO VII DEL D.LGS. N. 101/2020, RELATIVO AL REGIME AUTORIZZATORIO E ALLE DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI RADIOATTIVI (CAPO IV)	6
ARTICOLO 18	7
MODIFICHE AL TITOLO X DEL D.LGS. N. 101/2020, RELATIVO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI NUCLEARI E DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE DEL COMBUSTIBILE ESAURITO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI (CAPO V)	7
ARTICOLI 19-29	7
MODIFICHE AL TITOLO XI DEL D.LGS. N. 101/2020, RELATIVO ALL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI (CAPO VI)	7
ARTICOLI 30-31	8
MODIFICHE AL TITOLO XII DEL D.LGS. N. 101/2020, RELATIVO ALL'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE (CAPO VII)	8
ARTICOLI 32-33	9
MODIFICHE AL TITOLO XIII DEL D.LGS. N. 101/2020, RELATIVO ALLE ESPOSIZIONI MEDICHE (CAPO VIII)	9
ARTICOLI 34-37	9
MODIFICHE AL TITOLO XV DEL D.LGS. N. 101/2020, RELATIVO A PARTICOLARI SITUAZIONI DI ESPOSIZIONE ESISTENTE (CAPO IX) .	9
ARTICOLI 38-43	10
MODIFICHE AL TITOLO XVI DEL D.LGS. N. 101/2020, RELATIVO ALL'APPARATO SANZIONATORIO (CAPO X)	10
ARTICOLI 44-46	12
MODIFICHE AL TITOLO XVII DEL D.LGS. N. 101/2020, RELATIVO A DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (CAPO XI)	12

ARTICOLI 47-66	12
MODIFICHE AGLI ALLEGATI DEL D.LGS. N. 101/2020 (CAPO XII)	12
ARTICOLI DA 67 A 68.....	13
MODIFICHE AL D.LGS. N. 152/2006, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE (CAPO XIII)	13
ARTICOLI DA 69 A 70.....	13
DISPOSIZIONI FINALI (CAPO XIV)	13

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Atto n.	412
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117
Riferimento normativo:	articolo 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117
Relazione tecnica (RT):	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame – che dà attuazione alla delega contenuta all'articolo 20 della Legge di delegazione europea 2018 (L. n. 117/2019) – reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, concernente l'Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

L'art. 20 della legge n. 117/2019 reca principi e criteri direttivi specifici (che integrano quelli generali) per l'esercizio della delega per la compiuta attuazione della direttiva Euratom in esame: tali criteri specifici prevedono, tra l'altro, l'emanazione di un nuovo testo unico volto al riordino e all'armonizzazione della normativa di settore e non recano previsioni ulteriori rispetto a quelle sopra ricostruite circa i profili finanziari. La RT, stante la complessità delle materie oggetto di delega, ha rinviato alle disposizioni contenute nei decreti legislativi la quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196/2009. La suddetta delega è stata esercitata con l'adozione del D.Lgs. n. 101/2020. L'articolo 31 della legge n. 234/2012, recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, consente al Governo l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione delle leggi di delegazione europea nei

ventiquattro mesi successivi alla data della loro entrata in vigore. Lo schema di decreto esame reca, per l'appunto, disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 101/2020.

Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Esso reca inoltre una **clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento** (art. 70), secondo la quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, limitando l'analisi agli aspetti che attengono più direttamente alla quantificazione degli effetti finanziari.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-2

Modifiche ai titoli II e III del D.lgs. n. 101/2020, relativi alle definizioni e alle autorità competenti (Capo I).

Le norme correggono alcuni refusi, definizioni, formule, unità di misura e riferimenti interni e introducono la definizione di luogo di lavoro sotterraneo (articolo 1); introducono disposizioni sulla pubblicità di talune informazioni tecniche e sulla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione per renderle accessibili agli esercenti, ai lavoratori, nonché ai pazienti e ad altre persone soggette a esposizioni mediche (articolo 2).

La **relazione tecnica** afferma che l'articolo 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Neanche l'articolo 2 comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, secondo la RT, per la pubblicità delle informazioni (pubblicazione sul sito *web* istituzionale di ciascuna amministrazione) i relativi compiti potranno essere assicurati dalle autorità competenti nell'ambito delle ordinarie funzioni istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

In particolare, il Ministero della salute effettuerà gli interventi previsti nell'ambito di una revisione del sito *web* istituzionale dello Ministero stesso, predisponendo un'area tematica sulle radiazioni ionizzanti (e anche non ionizzanti) attraverso l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, dall'attuazione della disposizione introdotta non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in ragione del carattere ordinamentale delle norme di cui all'articolo 1 e dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.

ARTICOLI 3-10

Modifiche al titolo IV del D.lgs. n. 101/2020, relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti (Capo II)

Le norme in esame prevedono:

- il valore soglia del radon al cui superamento scattano determinati obblighi per il datore di lavoro (articolo 3);
- l'accesso ai dati contenuti nell'Archivio Nazionale Radon (ANR) - curato dall'Istituto superiore di sanità come base per i programmi di valutazione - da parte delle amministrazioni che ne facciano richiesta e all'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) (articolo 4);
- l'obbligo a carico degli esercenti di provvedere entro 18 mesi all'individuazione delle aree alla misurazione del radon (articolo 5), nonché di inviare anche all'ISIN la relazione tecnica sui risultati delle misurazioni e delle eventuali azioni di controllo (articolo 7);
- una nuova classificazione dei residui solidi (articolo 8);
- che le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni relative agli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell'ambiente siano riportate nell'autorizzazione integrata ambientale (articolo 9).

La **relazione tecnica** afferma, in linea generale, che le modifiche apportate dalle norme del Capo II non comportano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, si precisa che le modifiche dell'articolo 5 rientrano nel novero delle previsioni della direttiva, mentre quelle dell'articolo 7 fanno riferimento ad attività rientranti tra i compiti istituzionali degli enti ivi menzionati: pertanto, tali modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni alla luce di quanto riportato nella relazione tecnica - secondo la quale le attività a carico dei soggetti pubblici interessati rientrano tra i compiti istituzionali degli enti ivi menzionati e che, pertanto, le modifiche in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica –

e nel presupposto, sul quale appare utile una conferma, della conformità delle disposizioni, in particolare dell'articolo 8, alla normativa europea.

ARTICOLI 11-14

Modifiche al titolo VI del D.lgs. n. 101/2020, relativo al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo (Capo III)

Le norme intervengono sulle disposizioni relative all'autorizzazione al commercio di materiali radioattivi (articolo 11), al divieto di pratiche sulla produzione e immissione sul mercato di apparati elettronici di visione a distanza o comunque idonei alla riproduzione elettronica di immagini, che emettono radiazioni ionizzanti (articolo 13) e al registro delle operazioni commerciali (articolo 14).

La relazione tecnica afferma che le novelle introdotte dal presente capo sono dettate da esigenze redazionali e, quindi, non suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni che comunque pongono obblighi e divieti in capo a soggetti privati.

ARTICOLI 15-17

Modifiche al titolo VII del D.lgs. n. 101/2020, relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi (Capo IV)

Le norme prevedono l'esenzione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dall'obbligo di notifica per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti (articolo 15), la modifica della disposizione sul nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti (articolo 16) e, infine, una norma interpretativa sull'allontanamento dei materiali contenenti sostanze radioattive che residuano da pratiche soggette a notifica o autorizzazione (articolo 17).

La relazione tecnica afferma che l'articolo 15 non comporta nuovi oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, consentendo, viceversa, un risparmio dei costi di gestione previsti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 46 del D.lgs. n. 101/2020.

L'articolo 16 si rende necessario in quanto nel testo vigente sono presenti numerosi errori di *editing*, di rimando e incongruenze interne tra gli stessi commi e, inoltre, per adeguare la

disposizione allo stato dell'arte della tecnica e dei servizi di radiologia offerti dal SSN. Pertanto, la modifica non comporta nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché ha natura redazionale.

Infine, l'articolo 17 non comporta nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto trattasi solo di norma interpretativa.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazione, in considerazione dei chiarimenti contenuti nella RT e della natura ordinamentale delle disposizioni nonché nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, della conformità delle disposizioni alla normativa europea, in particolare per l'articolo 17.

ARTICOLO 18

Modifiche al titolo X del D.lgs. n. 101/2020, relativo alla sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (Capo V)

La norma sopprime la previsione della scadenza triennale dell'invio della relazione congiunta sulla sicurezza degli impianti nucleari, degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi da parte dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea.

La **relazione tecnica** afferma che la modifica non comporta nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché elimina un adempimento non più previsto dalla direttiva 2009/71/Euratom, che disciplina la materia.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

ARTICOLI 19-29

Modifiche al titolo XI del D.lgs. n. 101/2020, relativo all'esposizione dei lavoratori (Capo VI)

Le norme del presente Capo prevedono, tra l'altro, la semplificazione della trasmissione, da parte dei datori di lavoro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti (articolo 19).

Inoltre, si stabilisce che la formazione dei dirigenti e preposti nonché quella dei lavoratori sui propri compiti in materia di radioprotezione, integra quella prevista per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti (articoli 20 e 21).

Si interviene, quindi, sulla disposizione relativa alle attività presso terzi per distinguere il lavoratore, dipendente da altri datori di lavoro, dal “lavoratore esterno”, nozione nella quale rientrano anche gli apprendisti e gli studenti (articolo 22).

In tema di formazione, infine, si fissa il massimo grado di abilitazione degli esperti di radioprotezione (articolo 24) e si prevede una formazione specifica ai medici autorizzati nel campo delle radiazioni ionizzanti (articolo 29).

La **relazione tecnica** afferma che l'articolo 19, non intervenendo sulla natura dell'obbligo già previsto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, evidenzia come l'articolo 20 intervenga solo per i contenuti dell'attività formativa, mentre nulla cambia per quanto riguarda i soggetti deputati all'attività formativa, né tantomeno riguardo alla platea dei destinatari dell'attività medesima (dirigenti e preposti). Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, gli articoli 24 e 29 non comportano oneri per la finanza pubblica, in quanto di natura ordinamentale.

Le restanti norme comportano, secondo la RT, modifiche esclusivamente redazionali.

Le modifiche dell'articolo 29 – come evidenziato dalla relazione illustrativa - sono intese a garantire una formazione specifica nel campo delle radiazioni ionizzanti da parte dei medici autorizzati e ad “evitare un eccessivo appesantimento formativo” in capo ai medesimi medici che, per legge, sono già tenuti a frequentare una scuola di specializzazione in medicina del lavoro della durata di 4 anni”.

In merito ai profili di quantificazione, in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni e di quanto evidenziato dalla RT, non si formulano osservazioni.

ARTICOLI 30-31

Modifiche al titolo XII del D.lgs. n. 101/2020, relativo all'esposizione della popolazione (Capo VII)

Le norme correggono alcuni errori (articolo 30) e prevedono che i soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale siano riconosciuti idonei secondo modalità definite con decreto ministeriale e non più riconosciuti da istituti abilitati con decreto ministeriale (articolo 31).

La **relazione tecnica**, nell'affermare che l'articolo 30 è disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, evidenzia come l'articolo 31 modifichi la disciplina dei servizi di dosimetria individuale per superare le osservazioni formulate dalla Commissione europea e garantire il corretto recepimento della direttiva, così semplificando e razionalizzando i compiti istituzionali delle Amministrazioni coinvolte ed intervenendo esclusivamente sul contenuto del decreto del Ministero del lavoro previsto, senza introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT, precisa infine, che le competenze attribuite ad INAIL e ISIN sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in considerazione del carattere ordinamentale delle norme e dei chiarimenti contenuti nella RT.

ARTICOLI 32-33

Modifiche al titolo XIII del D.lgs. n. 101/2020, relativo alle esposizioni mediche (Capo VIII)

Le norme introducono un'indicazione esplicita dei Livelli Diagnostici di Riferimento che deve seguire il responsabile dell'impianto radiologico (articolo 32) e sulla procedura di emanazione del Piano nazionale di emergenza prevedono il coinvolgimento del Ministero della transizione ecologica (articolo 33).

La **relazione tecnica** afferma che l'articolo 32 è stato adottato per recepire le osservazioni della Commissione europea e non comporta nuovi né maggior oneri a carico della finanza pubblica, così come il successivo articolo 33.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

ARTICOLI 34-37

Modifiche al titolo XV del D.lgs. n. 101/2020, relativo a particolari situazioni di esposizione esistente (Capo IX)

Le norme riformulano alcune disposizioni in tema di radioprotezione (articoli 34, 35 e 37) e prevedono l'adozione di un decreto del Ministero della salute, che dispone particolari limitazioni sui livelli di concentrazione di attività relativa a beni di consumo che contengono

radionuclidi, da adottarsi solo in caso di necessità e per specifici beni di consumo individuati dal decreto stesso (articolo 36).

La **relazione tecnica** afferma che gli articoli 34, 35 e 37 non comportano oneri a carico della finanza pubblica. Allo stesso modo, l'articolo 36 non comporta nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la modifica si rende necessaria solo perché l'attuale formulazione rende la messa a punto del decreto di complessità insormontabile e di fatto tecnicamente inattuabile; l'invarianza deriva dal fatto che il decreto derivante dalla formulazione vigente non aggiungerebbe nulla di sostanziale al livello di tutela, in quanto vale a monte il criterio del livello di riferimento per la dose efficace indicata nella norma novellata.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in considerazione dei chiarimenti contenuti nella RT.

ARTICOLI 38-43

Modifiche al titolo XVI del D.lgs. n. 101/2020, relativo all'apparato sanzionatorio (Capo X)

Le norme del capo X prevedono, tra l'altro, la modifica di alcuni aspetti del sistema delle sanzioni applicabili riguardo alle pratiche che implicano l'emissione di sorgenti naturali di radiazioni (articolo 38).

Vengono quindi previste sanzioni per violazione dell'esercizio di pratica in assenza di nulla osta rilasciata dal prefetto (articolo 39), introdotta una differenziazione della condotta illecita posta in essere in assenza di intervento autorizzatorio da quella consistente nell'inottemperanza alle prescrizioni dettate dall'autorità amministrativa (articolo 40), nonché previste sanzioni per la violazione dell'obbligo della trasmissione da parte dei datori di lavoro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti (articolo 41) e per i casi di svolgimento senza la previa notifica delle pratiche che comportino un'esposizione alle radiazioni ionizzanti (articolo 42).

Infine, sulla riassegnazione ai rispettivi stati di previsione delle amministrazioni competenti dei proventi delle sanzioni amministrative irrogate e applicate dalle autorità competenti per l'esercizio delle attività ispettive, si prevede che gli introiti delle sanzioni irrogate dall'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) siano versati direttamente al bilancio dell'Ispettorato medesimo (articolo 43).

La **relazione tecnica** afferma che l'articolo 38, di natura ordinamentale, vista altresì l'immutata entità delle sanzioni da irrogare, è di natura sistematica e organizzativa e non incide su aspetti di natura finanziaria; pertanto, non si rinvencono profili onerosi per la finanza pubblica.

Inoltre, dall'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 39, 41 e 42 non discendono nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato. Anzi, si può ipotizzare che la valutazione d'impatto delle disposizioni in esame, derivante dalla introduzione di nuove condotte illecite da perseguire a livello penale, comporta un gettito maggiore in termini di entrate, pur se allo stato non quantificabile.

Infine, l'articolo 43 si riferisce all'ISIN che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.lgs. n. 45/2014, esercita funzioni ispettive, di vigilanza e controllo e può accertare violazioni e irrogare sanzioni amministrative.

L'ISIN è autorità di regolazione indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom, ha personalità di diritto pubblico e opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di autorità nazionale negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente (artt. 1 e 6, commi 1 e 11 del D.lgs. n. 45/2014, come modificato dal D.Lgs. 137/2017). A ciò si aggiunge che ISIN non ha un'amministrazione vigilante ma deve predisporre direttamente una relazione al Parlamento sulla attività svolta e sullo stato della sicurezza nucleare in Italia. Nell'esercizio dei poteri ispettivi attribuiti ai sensi art. 9 del D.lgs. n. 101/2020, l'ISIN pertanto opera nell'esercizio di funzioni proprie e non per conto di altre amministrazioni. A tal fine, allo scopo di garantire un'elevata funzionalità dell'ISIN, è previsto che siano assegnate specificamente e versate direttamente all'ISIN le sanzioni derivanti dall'attività di vigilanza dallo stesso svolta. L'ISIN non è incluso nell'elenco ISTAT delle p.a. e, ai sensi del citato articolo 6 del D.lgs. n. 45/2014, le spese per l'esercizio delle sue attività sono coperte dai corrispettivi posti a carico degli esercenti interessati.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la modifica contenuta nell'articolo 43 inserisce una nuova destinazione dei proventi delle sanzioni già previste dal decreto legislativo n. 101/2020, prevedendo che dette somme, ove provenienti da sanzioni dall'ISIN, siano versate direttamente al bilancio dello stesso ente ai fini del potenziamento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori o della popolazione contro i rischi connessi alle radiazioni ionizzanti. In proposito si osserva che, in base al testo vigente dell'art. 231 del decreto legislativo n. 101/2020, i proventi delle sanzioni sono riassegnate agli stati di previsione delle amministrazioni competenti per lo svolgimento delle medesime attività sopra menzionate. Poiché l'ISIN è un soggetto esterno al perimetro delle pubbliche amministrazioni,

andrebbe chiarito se i proventi ad esso destinati dalla norma in esame si configurino come aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente ovvero possano incidere su somme già destinate a pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento di attività di competenza delle stesse.

ARTICOLI 44-46

Modifiche al titolo XVII del D.lgs. n. 101/2020, relativo a disposizioni transitorie e finali (Capo XI)

Le norme prevedono la modifica del regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso degli impianti nucleari; per includere anche le istanze di disattivazione (articolo 44), una norma interpretativa sul regime transitorio relativo alle comunicazioni preventive di pratiche (articolo 45) e l'estensione della richiesta di aggiornamento anche alle pratiche relative ai Titoli diversi da quello IX relativo agli Impianti (articolo 46).

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

ARTICOLI 47-66

Modifiche agli allegati del D.lgs. n. 101/2020 (Capo XII)

Le norme dispongono modifiche agli allegati del D.lgs. n. 101/2020.

La relazione tecnica afferma in linea generale che le modifiche contenute agli articoli da 47 a 59, nonché quelle relative agli articoli da 61 a 65 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, la RT evidenzia che:

- le modifiche dell'articolo 60 sono state adottate per superare ogni possibile obiezione della Commissione europea, attraverso l'introduzione di un esplicito riferimento al consenso del lavoratore e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- l'articolo 66 è finalizzato a chiarire gli aspetti inerenti i livelli di riferimento per l'esposizione della popolazione, i livelli di riferimento per l'esposizione professionale di emergenza, le strategie di protezione ottimizzata, i criteri generici predefiniti per

particolari misure protettive, la revisione e l'aggiornamento del piano; la modifica, pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti su specifici articoli dalla relazione tecnica nonché, per il complesso delle disposizioni in esame, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, della conformità delle stesse alla normativa europea.

ARTICOLI da 67 a 68

Modifiche al D.lgs. n. 152/2006, recante norme in materia ambientale (Capo XIII)

Le norme modificano l'articolo 29-*sexies* del D.lgs. n. 152/2006 in tema di Autorizzazione integrata ambientale (articolo 67) nonché il D.P.R. n. 59/2013 contenente il regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (articolo 68) per armonizzarlo con il D.lgs. n. 101/2020.

La **relazione tecnica** afferma che trattasi di norme di armonizzazione che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

ARTICOLI da 69 a 70

Disposizioni finali (Capo XIV)

Le norme prevedono norme di coordinamento (articolo 69) e la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 70).

La **relazione tecnica** afferma che l'articolo 69 reca norme di coordinamento e, pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica, mentre l'articolo 70 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 70 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dal punto di vista formale, non si hanno osservazioni da formulare.